

COMUNE DI RADICONDOLI  
Provincia di Siena

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO  
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ORDINANZA N° 3 del 30.03.2009

IL SINDACO

- Viste le precedenti ordinanze inerenti la disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande e ritenuto opportuno ridisciplinare in parte tale materia, a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative, nonché al fine di migliorare i servizi all'utenza;
- Considerato che l'art. 81 della L.R.T. 28/2005 impone ai Comuni l'adozione di criteri per la determinazione degli orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Considerato che la concertazione svolge un ruolo strategico nella programmazione comunale e nelle modalità di relazione con le parti sociali;
- Considerata l'istituzione del centro commerciale naturale di cui alla del. 31 C.C. del 23.06.2007, nell'ambito del programma di riqualificazione commerciale;
- Considerato che la presente disciplina interviene in un momento nel quale la Regione Toscana sta esercitando i poteri legislativi e regolamentari attribuiti dalla seconda parte della Costituzione dopo la riforma del titolo V della stessa a che pertanto i riferimenti normativi indicati nel presente atto dovranno intendersi riferiti alle corrispondenti leggi regionali integrative o sostitutive della normativa nazionale;
- Visto il Capo X della L.R. 7/02/2005, n. 28 "Orari delle attività commerciali";
- Dato atto delle disposizioni contenute nelle normative statali e regionali che consentono al Sindaco di intervenire con disposizioni di urgenza in materia di disciplina di orari e aperture degli esercizi in presenza di motivate esigenze di pubblico interesse;
- Richiamate le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all'art. 50 comma 7 D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'art. 54, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n.267, che detta testualmente: "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie, si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi della somministrazione e dei servizi pubblici;
- Sentite le Associazioni di Categoria dei settori economici interessati, le Associazioni sindacali dei Lavoratori, le Associazioni dei Consumatori e la locale Associazione Pro Loco;
- Vista la vigente normativa in materia;

DISPONE

- A. di approvare per quanto di propria competenza il dispositivo del presente atto, composto da 18 articoli ed inerente la "Disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche".
- B. di sostituire con il seguente dispositivo la disciplina introdotta con precedente ordinanza n. 30 del 11.06.2004 che perderà la sua vigenza al momento della validità legale del presente atto.
- C. di comunicare copia del presente atto agli organi di vigilanza.
- D. di pubblicare copia del presente atto sul sito internet comunale.

## Articolo 1 Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e chiusura giornaliera degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande.
2. La presente ordinanza disciplina altresì la chiusura degli esercizi nel corso dell'anno, i giorni di apertura obbligatoria, nonché ogni altro aspetto attinente l'apertura delle attività sopra indicate.
3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività economiche.

## Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande soggetti a regolamentazione comunale ai sensi della normativa vigente in materia.

## Articolo 3 Orario giornaliero

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui ai commi seguenti, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti, dei residenti e della garanzia del servizio. Il comune tutela la continuità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande in ciascuna zona, fatta salva la tutela dei diritti dei lavoratori.
2. Gli Esercizi della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2 possono rimanere aperti al pubblico dalle ore 5.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore.
3. Nei giorni di venerdì e sabato, nonché nei giorni prefestivi, nel rispetto dei limiti, cioè fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore di apertura giornaliera, è consentito agli esercenti di posticipare la chiusura dell'esercizio fino alle ore 02.00. Tale facoltà non è concessa nella giornata di domenica, a meno che questa non coincida con un giorno prefestivo.
4. Gli esercenti rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata o giornate di riposo settimanale/i effettuate/ii, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione;
5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari di cui al presente articolo.
6. I titolari di autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande entro il termine di cui al successivo art. 4 o comunque entro 30 giorni dalla eventuale variazione permanente comunicano l'orario di apertura giornaliero.
7. E' facoltà dell'esercizio di somministrazione differenziare l'orario giornaliero di apertura al pubblico tra periodo turistico e periodo invernale come definiti dall'art.7

## Articolo 4

### Periodo di apertura annuale

1. I titolari di autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande, entro il mese di agosto comunicano il periodo di chiusura del loro esercizio per il periodo 1 ottobre dell'anno in corso – 31 settembre dell'anno successivo;

## Articolo 5

### Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa;

2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei. Nel caso in cui si decida di diversificare il giorno o i giorni di chiusura settimanali tra il periodo invernale, come definito dal successivo art. 7, ed il restante periodo dell'anno lo si dovrà comunicare nei termini di cui all'art. 4.

## Articolo 6

### Chiusura degli esercizi

1. Gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande durante la chiusura, devono cessare ogni attività, servizio e/o somministrazione agli avventori.

## Articolo 7

### Periodo Invernale e Periodo Turistico

Per periodo invernale si intende il periodo dell'anno che va dal 1 novembre al 31 marzo. Il periodo turistico va dal 1 aprile al 31 ottobre.

## Articolo 8

### Altre Chiusure

1. Gli esercenti che intendono effettuare una chiusura non comunicata nei termini di cui al comma all'art. 4 oppure intendono variare per un periodo definito l'orario giornaliero di apertura del loro esercizio, dovranno inoltrare idonea richiesta almeno 15 giorni ed il Comune potrà disporre il divieto di usufruirne qualora nella zona, come disciplinata e circoscritta dalla presente ordinanza, non rimanga aperto alcun esercizio. La presente limitazione non opera qualora l'esercizio che richiede la chiusura sia l'unico presente nella zona.

## Articolo 9

### Zone

Il territorio è suddiviso nelle seguenti zone: Radicondoli capoluogo = zona 1; Frazione di Belforte e Fornace di Montingegni = zona 2; resto del territorio = zona 3;

Il Comune formerà apposita graduatoria per zona secondo l'ordine cronologico delle richieste di chiusura pervenute. Nel caso in cui il numero di richieste di chiusura, pervenute in tempo utile all'amministrazione, sia tale da non consentire il soddisfacimento di tutte le domande sulla base dei criteri di agli articoli 3 comma 6 e art 7, l'amministrazione terrà conto dell'ordine cronologico di protocollazione e disporrà con atto del Sindaco i dinieghi necessari secondo la presente ordinanza.

6. Qualora chi è collocato utilmente in graduatoria non benefici del periodo di ferie richiesto, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta, sarà collocato d'ufficio in calce alla graduatoria relativa all'anno successivo.

#### Articolo 10

##### Deroghe

Nel caso di gravi e circostanziati motivi familiari è consentita la chiusura dell'esercizio in periodi non precedentemente comunicati secondo i termini e le modalità della presente ordinanza, fatto salvo l'obbligo di comunicazione scritta e motivata al Comune di Radicondoli.

#### Articolo 11

##### Servizio ridotto

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, previa comunicazione entro il 31.08 di ogni anno e compatibilmente con l'orario di apertura comunicato, possono effettuare servizio anche in occasione di un solo pasto giornaliero: il pranzo o la cena.

#### Articolo 12

##### Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, potrà imporre modifiche all'orario e/o al/ai giorno/i di chiusura infrasettimanale prescelti.

#### Articolo 13

##### Esclusioni

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte:

- al domicilio del consumatore;
- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, nonché ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- nelle mense aziendali e nei circoli;
- a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- sui mezzi di trasporto pubblico.

#### Articolo 14

##### Attività di somministrazione in locali di intrattenimento e svago

1. L'attività di somministrazione svolta negli esercizi di intrattenimento e svago, dovrà essere effettuata esclusivamente durante l'orario di esercizio dell'attività prevalente.

#### Articolo 15

##### Eventi

1. In occasione di manifestazioni culturali, commerciali e ricreative di particolare importanza, di festività nazionali o locali, è facoltà, previa comunicazione da fare entro 3 giorni dall'evento al Comune di Radicondoli, delle attività economiche contemplate dalla presente ordinanza, di prorogare l'orario di apertura prescelto, nonché di rimanere aperti nel caso in cui il giorno della manifestazione coincida con quello di chiusura settimanale o per il quale si era comunicata la chiusura.

#### Articolo 16 Contributi

Il Comune di Radicondoli, al fine di garantire alla cittadinanza il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il maggior numero di giorni possibile nel corso dell'anno, nonché per riconoscere una premialità agli esercizi che garantiscono la copertura del servizio nel corso dell'anno, promuove, attraverso il riconoscimento di maggiori punteggi nei bandi di concessione di contributi comunali che siano diretti a questa tipologia di esercizi, nonché attraverso agevolazioni fiscali sui tributi comunali, che siano consentite dalla legge, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i cui giorni di apertura all'anno non scendano sotto ai 275.

#### Articolo 17 Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia, dalle leggi e regolamenti vigenti.

#### Articolo 18 Abrogazioni

1. Deve ritenersi abrogata l'ordinanza n 30 del 11.06.2004 ed ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con il presente atto.

**IL SINDACO**  
**Luciano Cillerai**